

TI_GERICHTE 16.2019.42 vom 20. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.42

FR: TI_GERICHTE 16.2019.42 du 20 août 2020

IT: TI_GERICHTE 16.2019.42 del 20 agosto 2020

Regeste

Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza della parte convenuta all'udienza

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3^a edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 3 giugno 2019. Introdotto il 3 luglio 2019 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

E. 2

A l reclamo RE 1 acclude, oltre alla decisione impugnata, alla citazione all'udienza, al verbale d'udienza, alla lettera dell'avv. M _____, all'istanza di conciliazione e alla lettera del 27 settembre 2018 dell'avv. _____ C _____ (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10), una e-mail del 14 settembre 2018 di A _____ alla moglie (doc. 6), una fattura del 10 dicembre 2018 inviata da M _____ F _____ (doc. 7) e una lettera del 26 settembre 2018 dell'avv. C _____ all'istante (doc. 8). I documenti da 1 a 5, 9 e 10 figurano già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace di modo che la loro produzione si rivela superflua. Quanto agli altri documenti, presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, essi sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 4

Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertato che solo a seguito della lettera dell'avv. _____ C _____, in cui si minacciava l'avvio di azioni legali, il convenuto ha restituito l'uso della cantina all'istante, legittimo proprietario, ha ritenuto "tutto sommato" contenuta la nota professionale del legale di fr. 700.-, condannando così il convenuto a versare all'istante tale importo.

E. 5

Dal profilo formale il reclamante eccepisce anzitutto che in violazione dell'art. 137 CPC la decisione impugnata è stata intimata al convenuto personalmente allorquando questi era patrocinato dall'avv. M _____, al quale la decisione doveva pertanto essere notificata. a) L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (sentenza del Tribunale federale 5A_106/2012 del 20 settembre 2012, consid. 5.2 con rinvio a Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2^a edizione, n. 3 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia. Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata (DTF 143 III 28 consid. 2.2.1 con rinvii). Non ogni notificazione irregolare comporta però la sua nullità. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2^a edizione, n. 8 ad art. 137). b) In concreto è indubbio che il 14 maggio 2019 l'avv. M _____ ha comunicato al Giudice di pace di avere assunto il patrocinio del convenuto e che la decisione emessa il 3 giugno 2019 è stata comunicata direttamente a RE 1 e non al suo rappresentante. Resta il fatto che la notificazione viziata non ha impedito all'interessato di difendersi adeguatamente, ovvero di impugnare tempestivamente la decisione del Giudice di pace. Né, del resto, egli spiega quali pregiudizi avrebbe patito dalla notificazione viziata. Ne segue che al riguardo non occorre dilungarsi.

E. 6

Sempre dal profilo formale il reclamante critica l'emanazione di una decisione in virtù dell'art. 212 cpv. 1 CPC sostenendo che la controversia non era chiara in fatto e diritto. A suo parere, infatti, prima di emettere una decisione il Giudice di pace avrebbe dovuto chiarire la questione di sapere se le spese legali preprozessuali potevano essere risarcite, ciò che egli aveva contestato nella sua lettera del 14 maggio 2019. a) L'autorità di conciliazione dispone di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o no alla richiesta di giudizio dell'attore (DTF 142 III 639 consid. 3.3). È vero che scopo dell'art. 212 CPC è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi bagatella,

ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (RtiD II-2012 pag. 880; da ultimo: CCR sentenza inc.16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a). La procedura decisionale, tuttavia, è prospettabile anche nei casi in cui la parte convenuta sia assente all'udienza di conciliazione (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2^a edizione, n. 10 ad art. 212). b) Premesso ciò è pacifico che, ancorché regolarmente citato, il convenuto non è comparso all'udienza di conciliazione del 24 maggio 2019. Certo, in quanto domiciliato fuori Cantone, egli era esentato dalla comparizione personale (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC), ma proprio per tale motivo è il rappresentante a dover comparire all'udienza munito dei necessari poteri per perfezionare una conciliazione (CCR inc. n. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4c con rinvio a Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2^a edizione, n. 15 a 17 ad art. 254). Che l'interessato non volesse assumersi costi per partecipare a un'udienza “di una pretesa del tutto infondata” non lo esonerava dalla comparizione, per il tramite del suo rappresentante. Ne segue egli era contumace di modo che nulla impediva al Giudice di pace di procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_416/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 3.2 con rinvio a DTF 141 III 165 consid. 2.4). Ingiustificatamente assente all'udienza, il convenuto va rimesso alle sue responsabilità. c) Non si disconosce che il 14 maggio 2019 l'avv. M_____ ha comunicato al Giudice di pace che il proprio assistito contestava la pretesa avversaria, la rifusione di costi preprozessuali non essendo ammissibile. Se non che, l'interessato non revoca in dubbio che la controversia aveva un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–, che con l'istanza l'attore aveva chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC e che nella citazione all'udienza di conciliazione il primo giudice lo ha reso attento delle conseguenze in caso di mancata comparizione. Applicandosi alla fase decisionale la procedura semplificata, le allegazioni e contestazioni del convenuto andavano presentate all'udienza e al Giudice di pace non può essere mosso il rimprovero di non avere considerato quanto indicato in un memoriale presentato in un altro contesto. Lo sta to di fatto determinante ai fini del giudizio era quello risultante dalle allegazioni e contestazioni delle parti verbalizzate nella procedura dell'art. 212 CPC e dall'eventuale scambio di scritti (art. 202 cpv. 4 CPC). d) Ne discende che il convenuto, assente ingiustificato, non ha contestato i fatti allegati dall'istante né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere in giudizio. In siffatte circostanze il Giudice di pace poteva senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali l'istante fondava la sua pretesa (Bohnet , op. cit., n.

E. 10

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF),

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.